



# ASAPS

Associazione  
Sostenitori  
Amici  
Polizia  
Stradale

---

Giurisprudenza di legittimità  
**CORTE DI CASSAZIONE PENALE**  
Sez. IV, 19 febbraio 2014, n. 7967

**Guida in stato di ebbrezza - Accertamento – Modalità – Alcooltest - Natura - Diritto del difensore di essere previamente avvisato dalla polizia giudiziaria - Sussistenza - Esclusione.**

*In tema di guida in stato di ebbrezza alcolica, l'accertamento strumentale di tale stato (cosiddetto alcol-test) costituisce atto di polizia giudiziaria urgente ed indifferibile cui il difensore può assistere senza diritto di essere previamente avvisato, dovendo la polizia giudiziaria unicamente avvertire la persona sottoposta alle indagini della facoltà di farsi assistere da difensore di fiducia. (Cass. Pen., sez. IV, 19 febbraio 2014, n. 7967) - [RIV-140708P619] (Art. 186 cs.)*

## **SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Con sentenza resa in data 8 maggio 2013, la Corte d'appello di Trieste confermava la sentenza con la quale, in data 28 marzo 2012, il Tribunale di Gorizia aveva dichiarato Z. F. responsabile del reato p. e p. dall'art. 186, comma 2, lett. b) cod. strada a lui ascritto per essere stato colto alla guida del motociclo marca Aprilia modello Leonardo 250 in stato di ebbrezza (alcolemia g/l 3,05 e g/l 3.33) derivante dall'assunzione di bevande alcoliche; fatto accertato in Grado il 13 luglio 2008.

2. Avverso tale sentenza propose ricorso l'imputato, per mezzo del proprio difensore, denunciando inosservanza di norma processuale stabilita a pena di nullità (art. 606, comma 1, lett. c), c.p.p.), per essere la sentenza di condanna fondata su accertamento tramite etilometro affetto da nullità, tempestivamente eccepita, in quanto eseguito senza il rispetto del disposto dell'art. 114 disp. Att. c.p.p.

Iterando censura disattesa dalla Corte d'appello, rileva al riguardo che l'avvertimento effettuato dagli agenti accertatori, nei termini in cui può leggersi nel relativo verbale, risulta contraddittorio e proverebbe la sostanziale violazione della norma richiamata e con essa una grave lesione del diritto di difesa.

In particolare, posto che nel suddetto verbale si legge testualmente: «il conducente è stato informato della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia, ai sensi dell'art. 356 c.p.p. senza diritto per questi di essere avvisato ... è stato altresì reso edotto della circostanza che, in mancanza della nomina di difensore o in caso di ritardo nell'intervento dello stesso, si sarebbe proceduto ugualmente all'attività di accertamento sopra descritta», ravvisa il ricorrente una palese contraddizione tra le due affermazioni atteso che, «da un lato, si sostiene che l'indagato ha il diritto di nominare un difensore, ma che quest'ultimo non sarebbe stato avvertito, dall'altro, che in caso di ritardo dello stesso si sarebbe comunque proceduto all'atto.[,laddove] la previsione del ritardo implica necessariamente un avvertimento».

## **2. Il ricorso è infondato.**



# ASAPS

Associazione  
Sostenitori  
Amici  
Polizia  
Stradale

Al riguardo, é appena il caso di richiamare - anche perché incidentalmente ricordato dallo stesso ricorrente il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, ai sensi del quale, in tema di guida in stato di ebbrezza alcolica, l'accertamento strumentale di tale stato (mediante il c.d. alcoltest) costituisce atto di polizia giudiziaria urgente e indifferibile cui il difensore può assistere senza diritto ad essere previamente avvisato, dovendo la polizia giudiziaria unicamente avvertire la persona sottoposta alle indagini della facoltà di farsi assistere da difensore di fiducia (sez. IV, n. 18654 del 21 marzo 2013, Carapella, non mass.; sez. IV, n. 27736 dell'8 maggio 2007, Nania, Rv. 236933).

Per vero, l'art. 856 c.p.p. precede soltanto la facoltà del difensore di assistere alla perquisizione e agli accertamenti urgenti ed all'eventuale sequestro, "senza diritto di essere preventivamente avvisato". E l'art. 114 disp. att. c.p.p., a sua volta, impone alla Polizia giudiziaria, nel procedere al compimento degli atti indicati nell'art. 356 c.p.p., soltanto l'obbligo di avvertire la persona sottoposta alle indagini, se presente, che ha facoltà di farsi assistere dal difensore di fiducia, ma non pone alcun obbligo di avviso per il difensore né l'obbligo di nominare un difensore d'ufficio nel caso l'indagato non intenda farsi assistere da chicchessia. Non costituisce, pertanto, violazione dei diritti di difesa dell'indagato, né il mancato avviso al difensore, né l'aver proceduto da parte della Polizia giudiziaria senza attendere l'arrivo del difensore, anche qualora questi abbia comunque avuto notizia dell'imminente perquisizione e intenda parteciparvi (v. sez. VI, n. 11908 del 28 ottobre 1992, Torcaso, Rv. 192917).

L'avvertimento reso nella specie dagli organi accertatori, nei termini testuali in cui viene richiamato nel ricorso, si rivela pienamente rispettoso del relativo obbligo loro imposto dalle citate norme, nei limiti detti.

Non é dato comprendere in cosa stia la contraddizione ravvisata dal ricorrente, essendo le affermazioni richiamate chiare e coerenti nel senso di illustrate il contenuto del diritto della persona sottoposta all'accertamento, che è quello e soltanto quello di farsi assistere da un difensore di fiducia ma non anche quello di attenderne l'arrivo ove i tempi di tale attesa rischino di pregiudicare lo scopo dell'accertamento.

Il ricorso va pertanto rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese del procedimento. **(Cass. Pen., sez. IV, 19 febbraio 2014, n. 7967) - [RIV-140708P619] (Art. 186 cs.)**